



Bruxelles, 17.12.2015
COM(2015) 657 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 , relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE

1. Introduzione

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili¹, è stato adottato per eliminare i potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e fornire ai consumatori informazioni adeguate e pertinenti sulla composizione fibrosa. Lo scopo del regolamento era inoltre introdurre una maggiore flessibilità al fine di poter aggiungere nuove denominazioni di fibre e adattare la legislazione agli sviluppi tecnici del settore.

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda:

- l'adozione di criteri tecnici e norme procedurali per l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 5, concernente le tolleranze per la presenza di fibre estranee nella composizione fibrosa;
- le modifiche degli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e IX per tener conto del progresso tecnico;
- le modifiche dell'allegato I al fine di includere, a norma dell'articolo 6, nuove denominazioni di fibre tessili nell'elenco che figura in tale allegato.

2. Base giuridica

La presente relazione è prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1007/2011. A norma di tale disposizione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 novembre 2011 e la Commissione è tenuta ad elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, quindi prima del 7 febbraio 2016.

3. Esercizio della delega

Conformemente all'articolo 22, la Commissione ha esercitato il proprio potere delegato per adottare il regolamento delegato (UE) n. 286/2012² sulla base del quale la nuova denominazione generica di fibra tessile "polipropilene/poliammide a due componenti" è stata aggiunta all'elenco delle denominazioni delle fibre tessili che figura negli allegati I e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011. Sono stati inoltre definiti metodi di analisi uniformi per la nuova fibra tessile. Di conseguenza, gli allegati I, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono stati modificati. Il riconoscimento della nuova denominazione generica a livello dell'UE ha consentito all'industria tessile di trarre vantaggio dalla nuova fibra, utilizzandola nella fabbricazione di prodotti tessili, facendola conoscere e commercializzandola su vasta scala. Allo stesso tempo, i consumatori hanno ottenuto la certezza che la fibra soddisfa determinate caratteristiche specifiche e che i prodotti tessili possono essere etichettati o contrassegnati più chiaramente. Le autorità di vigilanza del mercato inoltre hanno ottenuto le informazioni necessarie per analizzare i prodotti tessili e verificare se la nuova fibra faccia parte o no della composizione.

¹ Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

² Regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, che modifica rispettivamente l'allegato I e gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, per inserire nel primo una nuova denominazione di fibra tessile e per adeguare i secondi al progresso tecnico (GU L 95 del 31.3.2012, pag.1).

Tra le parti consultate sul progetto di regolamento delegato della Commissione si annoverano esperti degli Stati membri, dell'industria e di altre parti interessate. La Commissione ha adottato il regolamento delegato il 27 gennaio 2012 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato entro il termine di due mesi. L'atto delegato è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 31 marzo 2012 ed è entrato in vigore il 20 aprile 2012, con effetto a decorrere dall'8 maggio 2012.

Attualmente la Commissione sta esaminando una nuova domanda, presentata a gennaio 2014, relativa alla proposta di denominazione generica "poliacrilato". La procedura è in corso e la decisione finale riguardo all'eventuale adozione di un atto delegato è attesa nel 2016.

La Commissione ad oggi non ha esercitato il proprio potere delegato per adottare criteri tecnici e norme procedurali per l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 5, poiché, fino alla data della stesura della presente relazione, non le è stata presentata alcuna domanda di tolleranze di fabbricazione superiori. Le tolleranze di fabbricazione, stabilite all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, in considerazione dei progressi tecnici al momento dell'adozione del regolamento, sono tali da consentire ai fabbricanti di etichettare o contrassegnare la composizione fibrosa dei prodotti tessili in modo preciso. Può tuttavia accadere che nuovi processi di produzione, nuove fibre e prodotti tessili innovativi, in particolare quelli contenenti fibre tessili riciclate o miscele di fibre tessili, esigano tolleranze di fabbricazione diverse. Tolleranze superiori possono essere autorizzate solo in casi eccezionali e debitamente giustificati.

4. Conclusioni

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1007/2011.

La Commissione ha esercitato il proprio potere delegato in modo corretto e tempestivo garantendo che la nuova denominazione generica di fibra tessile fosse aggiunta all'elenco delle denominazioni.

La Commissione ritiene che sia necessario mantenere il suo potere delegato anche in futuro al fine di garantire che siano soddisfatti gli obiettivi e la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1007/2011.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.